

**Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile**

**Autorità:** Cassazione civile sez. I

**Data:** 12/01/2018

**n. 643**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore	-	Presidente	-
Dott. GENOVESE Francesco Antonio	-	Consigliere	-
Dott. ACIERNO Maria	-	Consigliere	-
Dott. MERCOLINO Guido	-	rel. Consigliere	-
Dott. DI MARZIO Paolo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20892/2011 R.G. proposto da:  
TRANSPED S.P.A., in persona dell'amministratore delegato p.t.  
D.M.E., rappresentata e difesa dagli Avv. Cristiano Alessandri e  
Andrea Parlatore, con domicilio eletto presso lo studio di  
quest'ultimo in Roma, viale G. Mazzini, n. 13;

- ricorrente -

contro

VINYLS ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei  
commissari straordinari p.t. Prof. Avv. P.M. ed Avv.

S.G., rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Manzi e  
Francesco Mercurio, con domicilio eletto lo studio del primo in  
Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso il decreto della Corte d'appello di Venezia depositato il 30  
giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 giugno  
2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

**Fatto**

**FATTI DI CAUSA**

1. La Transped S.p.a. propose opposizione avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria della Vinyls Italia S.p.a., facendo valere a) un credito di Euro 1.603.044,66, oltre interessi dal 14 novembre al 31 dicembre 2009 al saggio previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in via privilegiata ai sensi degli artt. 2756 e 2761 c.c., sui beni descritti in un verbale di sequestro del 26 aprile 2009 o sui relativi proventi, ed in subordine ai sensi dell'art. 2755 c.c., sulla minor somma di Euro 15.335,98, b), un credito per interessi dal 1 gennaio 2010 al saldo sulla somma di Euro 1.511.315,85 in chirografo, c) un credito di Euro 113.767,00, oltre interessi dal 14 novembre 2009 su Euro 111.742,93 al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002 in prededuzione, derivanti da un rapporto di collaborazione industriale instaurato con contratti del 12 gennaio 2000, 1 giugno 2007 e 30 maggio 2008, e consistente nella gestione di deposito anche fiscale e nella movimentazione delle merci prodotte, dei materiali di produzione e dei ricambi dei macchinari nei propri magazzini e per attività svolte successivamente all'apertura dell'amministrazione straordinaria.

2. Con Decreto 30 giugno 2011, il Tribunale di Venezia ha accolto parzialmente l'opposizione, riconoscendo il privilegio di cui all'art. 2761 c.c., sul minor credito di Euro 176.435,66, oltre interessi legali nei limiti di cui all'art. 2755 c.c..

Premesso che la società opponente aveva già ottenuto l'ammissione al passivo in via chirografaria di un credito di Euro 1.520.288,04, comprensivo d'interessi legali, il Tribunale ha ritenuto che non

fosse stata fornita la prova del maggior credito fatto valere, essendo stati prodotti soltanto documenti a formazione unilaterale e non risultando sufficienti le deposizioni rese dai dipendenti della Transped, che non avevano partecipato alla redazione dell'inventario e si erano limitati a constatare visivamente la corrispondenza del materiale in giacenza a quello indicato nelle risultanze informatiche dell'attrice.

In riferimento al credito derivante dal contratto del 12 gennaio 2000, ha poi riconosciuto la spettanza del privilegio previsto dall'art. 2761 c.c., comma 3, sul minore importo di Euro 176.435,66, in quanto il contratto aveva ad oggetto proprio il ricevimento e la custodia di prodotti PVC/S, PVC/E, materiali tecnici, chemicals e imballi che la depositaria si era obbligata a conservare fino alla consegna sui mezzi di trasporto per i destinatari indicati dalla committente. Ha escluso invece l'applicabilità del privilegio di cui all'art. 2756 c.c., non essendo stato neppure allegato che fossero state rese prestazioni diverse da quelle normalmente richieste al depositario, e necessarie per la conservazione delle cose depositate, e non costituendo l'imballaggio un'attività di miglioramento, ma solo una precauzione volta ad impedire il danneggiamento delle merci.

In ordine al credito derivante dal contratto del 1 giugno 2007, rilevato che la società opponente si era impegnata anche alla prestazione di servizi diversi da quelli di custodia e conservazione, il Tribunale ha escluso che ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2761 c.c., la custodia debba costituire la causa esclusiva del contratto, ritenendo necessario che la relativa prestazione sia autonomamente identificabile nell'ambito di un rapporto più complesso; ciò posto, ha escluso l'applicabilità del privilegio, osservando che dal contratto emergeva inequivocabilmente l'intento delle parti di considerare la predetta prestazione accessoria rispetto alle altre, non essendo stato previsto un apposito corrispettivo. Ha ritenuto altresì inapplicabile il privilegio di cui all'art. 2756 c.c., per le medesime ragioni esposte in riferimento al contratto del 12 gennaio 2000.

Quanto poi al contratto del 30 maggio 2008, ha rilevato che l'attività di custodia non rientrava neppure nell'oggetto contrattuale, consistente nella gestione fisica ed amministrativa in conto deposito di materiali tecnici, chemicals ed imballi.

Il Tribunale ha infine escluso l'applicabilità degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, trattandosi di debiti che costituivano oggetto di una procedura concorsuale. Ha precisato che il riconoscimento del privilegio non era escluso dal sequestro dei beni, non incompatibile con il diritto di ritenzione spettante al creditore, nè dalla non corrispondenza di tali beni con quelli che avevano costituito oggetto delle prestazioni di custodia, occorrendo soltanto che i beni fossero custoditi in base allo stesso rapporto contrattuale da cui traeva origine il credito. Ha ritenuto non provato il credito relativo alle spese legali sostenute per il sequestro, e non riconoscibile in prededuzione quello relativo alle prestazioni rese dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria, avendo i testi riferito che tali prestazioni, effettuate dopo la scadenza dei contratti, erano state rese in virtù di accordi presi con i dirigenti in carica prima della dichiarazione d'insolvenza, e quindi inefficaci nei confronti della procedura.

3. Avverso il predetto decreto la Transped ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, illustrati anche con memoria. I commissari straordinari hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, al quale la ricorrente ha resistito con controricorso.

## **Diritto**

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1218 e 1967 c.c., sostenendo che, nel ritenere non provato il maggior credito di cui era stata chiesta l'ammissione al passivo, il decreto impugnato non ha considerato che il creditore che agisce per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione, mentre la prova dei fatti estintivi spetta al debitore. Premesso che il

Giudice delegato non aveva esposto le ragioni dell'ammissione al passivo del minor credito di Euro 1.520.288,04, nonostante la corrispondenza tra i contratti e le fatture prodotte, afferma che la prova testimoniale non aveva ad oggetto l'effettuazione delle prestazioni pattuite, ma la conservazione dei beni, ai fini dell'ammissione delle spese legali sostenute per il sequestro.

### 1.1. Il motivo è infondato.

In linea generale, il creditore che proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito del quale aveva chiesto l'ammissione, ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza del credito, conformemente alla regola generale stabilita dall'art. 2697 c.c., comma 1, con la conseguenza che, essendo il giudizio informato al principio dispositivo, è tenuto a produrre nuovamente la documentazione già depositata nel procedimento di verifica del passivo, che non può essere acquisita d'ufficio (cfr. Cass., Sez. 6, 21/12/2016, n. 26639; 14/07/2014, n. 16101; Cass., Sez. 1, 16/01/2012, n. 493). Qualora poi il credito abbia ad oggetto un importo dovuto a titolo di corrispettivo in virtù di un contratto sinallagmatico, ed il curatore eccepisca l'inadempimento della controprestazione, trova applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto incombe l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, nel senso che il debitore eccepiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre è il creditore agente a dover dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., Sez. 3, 20/01/2015, n. 826; Cass., Sez. 1, 15/07/2011, n. 15659).

Alla stregua del predetto principio, non merita censura il decreto impugnato, nella parte in cui, preso atto che i commissari straordinari avevano contestato l'avvenuta effettuazione da parte dell'opponente delle prestazioni allegare a sostegno della domanda di riconoscimento del maggior credito fatto valere in sede di opposizione, ha ritenuto che spettasse all'opponente l'onere di fornire la relativa prova; l'eccezione sollevata dai commissari non aveva infatti ad oggetto l'intervenuto adempimento della prestazione dovuta dalla società in amministrazione straordinaria, ma la mancata prova dell'adempimento della controparte, a carico della quale era pertanto posta la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte. Nessun rilievo può assumere, al riguardo, la circostanza, fatta valere dalla ricorrente, che il Giudice delegato, nel rigettare l'istanza d'insinuazione del maggior credito in questione, non avesse esplicitato le relative ragioni, in quanto, nonostante il suo carattere impugnatorio, il giudizio di opposizione non ha per oggetto il mero accertamento della legittimità del provvedimento adottato dal giudice delegato, ma quello del credito azionato in sede di verifica del passivo, la cui mancata dimostrazione risulta sufficiente ai fini del rigetto della domanda, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni addotte a fondamento dell'esclusione dallo stato passivo. Irrilevanti devono altresì considerarsi le finalità della prova testimoniale dedotta dall'opponente, la cui strumentalità all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del privilegio non escludeva il potere del Tribunale di trarne elementi di valutazione, ai fini della libera formazione del proprio convincimento anche in ordine alla sussistenza del credito, trattandosi di elementi comunque acquisiti agli atti.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2761 e 2756 c.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'affermare l'inapplicabilità del privilegio al credito relativo alle prestazioni integrative del deposito, il Tribunale ha erroneamente escluso che il ricevimento e la riconsegna fossero specificamente ricompresi nell'oggetto del contratto stipulato il 1 giugno 2007, non avendo tenuto conto del collegamento negoziale tra lo stesso ed il contratto del 12 gennaio 2000, nè del collegamento di entrambi con il contratto del 30 maggio 2008, il cui

scopo consisteva nel rendere il deposito materialmente gestibile e giuridicamente e fiscalmente lecito, quindi utile per la depositante. Il decreto impugnato ha accolto un'interpretazione eccessivamente restrittiva non solo dell'art. 2761 c.c., ma anche dell'art. 2756, invocato in via subordinata in riferimento all'attività d'imballaggio, volta a rendere il prodotto idoneo alla spedizione ed alla vendita, ed implicante pertanto sicuramente l'attribuzione di un valore aggiunto.

## 2.1. Il motivo è infondato.

Non può infatti condividersi l'assunto da cui muove la difesa della ricorrente, secondo cui il vincolo di accessorieta' esistente tra le prestazioni pattuite con i contratti stipulati il 1 giugno 2007 ed il 30 maggio 2008 e quelle previste dal contratto del 12 gennaio 2000, dando luogo ad un'ipotesi di collegamento negoziale, consentirebbe di estendere al corrispettivo dovuto in virtù dei primi due il privilegio inerente a quello dovuto per il terzo.

E' noto che il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, ciascuno dei quali è tuttavia caratterizzato da una causa autonoma, ancorchè sia finalizzato ad una unica regolamentazione dei reciproci interessi, sicchè il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi conservi la propria distinta individualità giuridica (cfr. Cass., Sez. lav., 22/09/2016, n. 18585; Cass., Sez. 1, 1/10/2014, n. 20726; Cass., Sez. 3, 10/07/2008, n. 18884). Pertanto, anche a voler ritenere che, nonostante il lungo periodo di tempo intercorso tra la stipulazione del primo e quella degli altri due, i contratti posti a fondamento della domanda fossero legati da un nesso d'interdipendenza, derivante dall'unitarietà del risultato economico perseguito dalle parti, dovrebbe escludersi che tale vincolo possa riflettersi sulla causa delle prestazioni rese in adempimento di ciascuno di essi, in modo tale da giustificare l'estensione del privilegio previsto per il credito derivante dal contratto di deposito a quelli derivanti dagli altri contratti, aventi causa diversa.

Non risponde d'altronde a verità neppure l'affermazione secondo cui, in presenza di prestazioni diverse regolate dal medesimo contratto, il decreto impugnato avrebbe valutato l'applicabilità del privilegio in relazione alla natura delle singole prestazioni, anzichè in relazione alla causa del contratto, individuata sulla base della prestazione ritenuta prevalente: se è vero, infatti, che, in riferimento al contratto del 12 gennaio 2000, il Tribunale non si è limitato a ritenere applicabile il privilegio di cui all'art. 2761 c.c., ma ha proceduto anche alla verifica dell'applicabilità di quello di cui all'art. 2756, escludendola in virtù della mancata prova dell'effettuazione di prestazioni diverse da quelle ordinariamente richieste al depositario, è anche vero, però, che con riguardo al contratto del 1 giugno 2007 ha ritenuto inapplicabile il privilegio proprio in virtù dell'osservazione che le prestazioni di custodia e conservazione rivestivano natura meramente accessoria rispetto agli altri servizi concordati. Tale rilievo, implicando l'inidoneità delle predette prestazioni a determinare una modificazione della causa del contratto, risulta coerente con l'individuazione di quest'ultima quale causa del credito, che costituisce la ragione giustificatrice del riconoscimento del privilegio: in tal senso depone chiaramente la lettera dell'art. 2761 c.c., comma 3, che si riferisce ai crediti derivanti non già da qualsiasi prestazione di custodia e conservazione, eventualmente resa anche nell'ambito di altri contratti, ma soltanto a quelli ricollegabili al contratto di deposito. Un ampliamento dello ambito applicativo di tale disposizione a contratti diversi da quello specificamente contemplato si porrebbe d'altronde in contrasto con il carattere eccezionale delle norme che disciplinano i privilegi, le quali, derogando al principio della par condicio creditorum, non sono suscettibili di applicazione analogica, ma solo d'interpretazione estensiva, purchè ne sia dimostrato l'implicito riferimento a fattispecie ulteriori, nella specie in nessun modo configurabile. Conseguentemente, il decreto impugnato non merita censura neppure nella parte in cui ha escluso l'applicabilità del privilegio al contratto stipulato il 30 maggio 2008, rilevando che lo stesso non aveva ad oggetto la prestazione tipica del contratto di deposito, non prevista neppure in via accessoria, ma un'attività diversa, consistente nella "gestione fisica ed amministrativa in conto deposito dei materiali tecnici, chemicals ed imballi presso il Reparto CV7 dello stabilimento

Petrolchimico di (OMISSIS)".

Quanto poi al mancato riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2756 c.c., in favore del credito per l'attività d'imballaggio svolta in esecuzione dei contratti del 12 gennaio 2000 e del 1 giugno 2007, l'osservazione del Tribunale, secondo cui, in quanto finalizzata a rendere i prodotti idonei alla spedizione, tale prestazione non poteva essere qualificata come attività di miglioramento, trattandosi piuttosto di una minima precauzione volta ad impedirne il danneggiamento, corrisponde perfettamente all'interpretazione che di tale disposizione dà la dottrina, secondo cui, mentre per prestazioni di conservazione (nella specie riconducibili a quella di custodia prevista dal contratto) devono intendersi quelle senza le quali la cosa sarebbe perita o si sarebbe deteriorata, le prestazioni di miglioramento sono quelle che servono ad aumentare il valore della cosa: tali prestazioni, implicando che l'attività svolta apporti un *quid pluris* rispetto allo stato originario del bene, non possono certo consistere nell'adozione degli accorgimenti indispensabili per la custodia o il trasporto dello stesso o per la sua immissione in commercio.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2749 c.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto l'applicabilità del privilegio sugli interessi legali nei limiti di cui all'art. 2755 c.c., riguardante tutt'altra problematica.

3.1. Il motivo è fondato.

Nel riconoscere agli interessi legali dovuti sull'importo ammesso al passivo lo stesso grado di prelazione spettante al credito principale, il decreto impugnato ha infatti richiamato, ai fini della determinazione dei limiti di tale collocazione, l'art. 2755 c.c., il quale risulta del tutto estraneo alla materia trattata, riguardando il privilegio in favore dei crediti per spese di giustizia. Anche a voler ritenere che il Tribunale sia incorso in una svista, intendendo in realtà riferirsi all'art. 2855 c.c., che estende al credito per interessi gli effetti dell'ipoteca iscritta a favore del credito per capitale, dovrebbe ugualmente escludersi la possibilità di ravvisarvi un mero errore materiale, in quanto l'estensione agli interessi del privilegio previsto per il capitale è regolata dall'art. 2749 c.c., anch'esso richiamato dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54, comma 3: tale disposizione, pur avendo una formulazione assai simile a quella prevista dal secondo periodo del cit. art. 2855, comma 2, detta una disciplina più restrittiva, limitando la prelazione agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento ed a quelli dovuti per l'anno precedente.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che, nel ritenere non provato il credito relativo al rimborso delle spese legali sostenute per il sequestro, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell'avvenuta produzione dei relativi atti processuali e della parcella, la cui congruità avrebbe dovuto essere vagliata sulla base della predetta documentazione e del presumibile svolgimento di attività intermedie.

4. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità.

Nel denunciare l'omessa valutazione dei documenti prodotti a sostegno della domanda di ammissione al passivo del credito per spese legali, la difesa della ricorrente si limita infatti a richiamare gli atti relativi al procedimento per sequestro conservativo promosso in epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale e la parcella delle relative prestazioni, senza tuttavia specificare quali fossero le voci nella spesa riportate, con la conseguenza che non risulta in alcun modo possibile verificare (senza accedere direttamente agli atti, il cui esame deve ritenersi precluso dalla natura del vizio lamentato) l'idoneità della documentazione prodotta ad orientare in senso diverso la decisione del Giudice di merito.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 8

luglio 1999, n. 270, artt. 41,50,51 e 52, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nell'escludere il credito relativo alle prestazioni rese dopo l'apertura della procedura concorsuale, il decreto impugnato ha contraddittoriamente affermato da un lato che le stesse erano state effettuate in base ad accordi nuovi, dall'altro che solo i commissari avevano il potere di consentire la prosecuzione dei contratti. Nell'escludere l'efficacia dei predetti accordi nei confronti della procedura, in quanto stipulati da sostituti, il Tribunale non ha tenuto conto del potere, attribuito al commissario dall'art. 41 cit., di delegare ad altri la gestione corrente della impresa.

5.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

In tema di amministrazione straordinaria, e con riferimento ad una controversia originata proprio dalla procedura cui si riferisce il presente giudizio, questa Corte ha avuto recentemente modo di affermare il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, anche alla stregua della norma d'interpretazione autentica contenuta del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2008, n. 166, del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, dev'essere inteso nel senso che la continuazione dei contratti preesistenti all'apertura della procedura è prevista esclusivamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subingresso. Pertanto, la continuazione di una precedente fornitura di servizi dopo la dichiarazione d'insolvenza, ma non accompagnata da un'espressa dichiarazione del commissario volta a subentrare nel contratto pendente, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse, con la conseguenza che non può essere ammesso al passivo in prededuzione il credito che si sia formato in tale epoca (cfr. Cass., Sez. 1, 18/02/2016, n. 3193).

Nella specie, peraltro, il decreto impugnato ha accertato che la prosecuzione dei rapporti preesistenti alla data di apertura della procedura aveva avuto luogo solo per un breve periodo, essendosi nel frattempo verificata la scadenza dei relativi contratti, cui aveva fatto seguito la continuazione delle prestazioni sulla base di accordi presi con gli stessi dirigenti che costituivano i referenti dell'attrice prima della dichiarazione d'insolvenza, ed ha pertanto dichiarato l'inefficacia di tali accordi, affermando che la legittimazione a consentire la prosecuzione dei rapporti spettava esclusivamente ai commissari straordinari. Pur accomunando fenomeni giuridicamente diversi, quali la stipulazione di nuovi contratti e la dichiarazione di subingresso nei rapporti pendenti, tale affermazione non può considerarsi in sé contraddittoria, risultando evidente che in entrambi i casi la legittimazione spetta al commissario straordinario, cui del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 40 e 50, attribuiscono, rispettivamente, la gestione dell'impresa e l'esercizio della facoltà di sciogliersi dai contratti, con la conseguente inefficacia delle determinazioni assunte al riguardo dai dirigenti dell'azienda.

Nell'ipotizzare che questi ultimi fossero investiti di poteri di gestione, per effetto di delega appositamente conferita dai commissari, la ricorrente prospetta poi una questione non trattata nella sentenza impugnata, che, implicando un'indagine di fatto in ordine all'avvenuto esercizio della facoltà di delega prevista dal cit. D.Lgs. n. 270, art. 41, non può trovare ingresso in questa sede, non essendo stato precisato in quale fase o atto del giudizio di merito la questione sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez. 2, 22/04/2016, n. 8206; Cass., Sez. 3, 30/03/2009, n. 5070; Cass., Sez. 1, 30/11/2006, n. 25546).

6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, i commissari straordinari denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2761 c.c., sostenendo che, nel riconoscere il privilegio su parte del credito derivante dal contratto del 12 gennaio 2000, il Tribunale non ha tenuto conto da un lato della natura mista di tale contratto, il quale non prevedeva solo prestazioni di deposito, ma anche di conservazione, stoccaggio e movimentazione, dall'altro dell'applicabilità del privilegio ai soli contratti nominati specificamente previsti dalla norma citata, da interpretarsi restrittivamente. Nel negare l'applicabilità del privilegio al credito derivante da uno dei contratti successivi, lo stesso

decreto impugnato ha d'altronde ammesso che il riconoscimento dello stesso presuppone la possibilità d'individuare con certezza il credito derivante dalle prestazioni di deposito, non identificabile neppure con riguardo al credito derivante dal contratto del 12 gennaio 2000, in quanto le prestazioni venivano considerate e fatturate unitariamente.

6. Il motivo è inammissibile.

Nel contestare l'applicabilità del privilegio in favore del credito ammesso al passivo, i controricorrenti censurano la riconduzione della fattispecie alla figura del deposito, senza peraltro limitarsi a mettere in discussione la qualificazione del contratto, come compiuta dal provvedimento impugnato sulla base della comune intenzione dei contraenti, ma estendendo le loro critiche all'accertamento della volontà di questi ultimi, come ricostruita dal Tribunale sulla base delle clausole contrattuali. Tali censure non risultano peraltro accompagnate dall'indicazione delle regole ermeneutiche violate nè da un'adeguata trascrizione del testo del contratto, essendosi i ricorrenti limitati a richiamare l'art. 2761 c.c., che disciplina esclusivamente i presupposti per il riconoscimento del privilegio, ed a riportare la clausola recante l'indicazione dell'oggetto del contratto, sì da rendere impossibile il riscontro della fondatezza delle censure, le quali risultano pertanto carenti di specificità.

E' noto infatti che l'interpretazione del contratto consta di due fasi, delle quali soltanto la seconda, consistente nell'individuazione del modello legale, si risolve nella mera applicazione di norme di diritto, mentre la prima, avente ad oggetto la ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione delle norme che disciplinano l'interpretazione dei contratti, ovvero per vizio di motivazione. Ai fini della prima censura, è peraltro necessaria l'individuazione delle norme in concreto violate, accompagnata dalla precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè dalla trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto, o quanto meno delle parti salienti (cfr. Cass., Sez. 3, 26/05/2016, n. 10891; 10/02/2015, n. 2465; Cass., Sez. 2, 3/09/2010, n. 19044). Nella specie, invece, i controricorrenti si limitano sostanzialmente ad insistere sul proprio personale convincimento, contrastante con quello espresso dal Tribunale, senza considerare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice di merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicchè, quando del medesimo testo contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto quella disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. Cass., Sez. 1, 22/02/2007, n. 4178; 2/05/2006, n. 10131; Cass., Sez. 3, 17/07/2003, n. 11193).

7. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il conseguente riconoscimento al credito per interessi in misura legale sull'importo di Euro 176.435,66 del medesimo privilegio accordato al credito per capitale, nei limiti di cui all'art. 2749 c.c..

8. La complessità delle questioni trattate, alcune delle quali non aventi riscontro nella giurisprudenza di legittimità ed altre risolte in epoca successiva alla proposizione del ricorso, giustificano la dichiarazione dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

**PQM**  
P.Q.M.

rigetta il primo, il secondo ed il quinto motivo del ricorso principale, accoglie il terzo e dichiara inammissibile il quarto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, ammette al passivo, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2761 c.c., il credito per interessi legali sull'importo di Euro 176.435,66, nei limiti di

cui all'art. 2749 c.c.. Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

**Utente:** assoc0422 ASSOCIAZIONE CIVILLAW  
www.iusexplorer.it - 05.03.2018

---

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156